

34921 / 16



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:

- ☐ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☒ imposto dalla legge

UDIENZA PUBBLICA
DEL 26/04/2016

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAURIZIO FUMO
Dott. SILVANA DE BERARDINIS
Dott. EDUARDO DE GREGORIO
Dott. ROSA PEZZULLO
Dott. GIUSEPPE DE MARZO

SENTENZA
- Presidente - N. 1308
- Consigliere - REGISTRO GENERALE
- Consigliere - N. 51773/2015
- Consigliere -
- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis)

avverso la sentenza n. 118/2013 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del
06/02/2015

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/04/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *Gavan. D. Leo*
che ha concluso per *il rigetto del ricorso*

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udito il difensore Avv. (omissis) *che ha concluso*
per l'accoglimento del ricorso

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 06/02/2015 la Corte d'appello di Bologna, in riforma della decisione di primo grado, ha condannato (omissis) alla pena di giustizia, avendola ritenuta responsabile dei reati di cui agli artt. 612-*bis* cod. pen. (capo 1), 337 cod. pen. (capo 2), 81, 582, 585, 576, comma primo, in relazione all'art. 61, n. 2, cod. pen. (capo 3).

In particolare, alla (omissis) era contestato: di avere, con condotte reiterate, inviando missive di contenuto offensivo a (omissis) nelle quali commentava in maniera volgare e offensiva la relazione extraconiugale intrattenuta dal marito di quest'ultima con una collega di lavoro, o affiggendo missive dello stesso contenuto nelle bacheche dell'ospedale presso il quale si trovava la farmacia dove lavorava la persona offesa, cagionato a quest'ultima un perdurante e grave stato di ansia e paura, costringendola ad alterare le proprie abitudini di vita (capo 1); di avere usato violenza nei confronti dei militari, che avevano cercato di strappare dalle sue mani la busta contenente una lettera anonima, che stava infilando sotto la porta dell'indicata farmacia, provocando loro lesioni (capi 2 e 3).

2. Nell'interesse dell'imputata è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti motivi.

2.1. Con il primo motivo si lamenta violazione di legge, per avere la Corte territoriale ritenuto ammissibile l'appello proposto dal Procuratore generale avverso la sentenza di primo grado anche in relazione ai reati di cui ai capi 2 e 3, con la conseguenza che era stata ritenuta irrilevante, ai sensi dell'art. 612-*bis*, quarto comma, cod. pen., la remissione di querela intervenuta in relazione al reato di cui al capo 1.

Si rileva: a) che l'atto di appello conteneva un unico motivo "per quanto riguarda il capo 1", con la conseguenza che esso difettava dell'indicazione, ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., dei capi della sentenza impugnati; b) che le considerazioni aggiunte dal Procuratore generale in coda all'esposizione dei motivi che investivano il capo 1 rappresentavano un mero riepilogo delle motivazioni addotte dal primo giudice a sostegno dell'assoluzione, con la conseguenza che neppure erano ravvisabili i motivi dell'impugnazione.

2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge, rilevando che l'inammissibilità dell'appello concernente i reati di cui al capo 2 e 3, rendendo definitiva la pronuncia assolutoria di primo grado, impediva al giudice d'appello, per effetto dell'intervenuta remissione di querela, di pronunciarsi sul delitto di cui al capo 1.

2.3. Con il terzo motivo, si lamentano vizi motivazionali, quanto all'affermazione di responsabilità dell'imputata, rilevando che, alla stregua delle risultanze

istruttorie, nessuno degli eventi di danno indicati dalla Corte territoriale (il grave stato d'ansia della vittima e il mutamento delle abitudini di vita) si era verificato, in quanto: a) la stessa (omissis) aveva descritto il proprio stato psicologico, correlandolo alla scoperta della relazione extra-coniugale del marito e alla possibile diffusione della notizia nel paese e nell'ambiente di lavoro; b) la diffusione della notizia era pacificamente estranea alle lettere, dal momento che i testi avevano riferito, in termini meramente possibilistici, che terzi potessero averne appreso il contenuto; c) i testi ascoltati avevano riferito di avere visto semplicemente l'esterno delle lettere; d) l'affissione di un cartello in bacheca risaliva al (omissis) ed era pertanto al di fuori del perimetro temporale dei fatti contestati (dal (omissis)); e) che comunque le invettive, per quanto ripetute, non integrano la fattispecie contestata.

3. È stata depositata memoria nell'interesse dell'imputata, contenente motivi nuovi, con i quali si lamenta l'omessa rinnovazione, nel giudizio di appello conclusosi con sentenza di riforma della pronuncia assolutoria di primo grado, di prove decisive, con conseguente violazione degli obblighi discendenti dalle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo Hanu c. Romania e Dan c. Moldavia.

Considerato in diritto

1. I primi due motivi di ricorso, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione, sono infondati.

Come emerge dall'esame degli atti, consentito in ragione della natura processuale del vizio dedotto, l'appello del Procuratore generale presso la Corte d'appello di Bologna, pur recando, in principio, esclusivamente la deduzione del "seguente motivo: Erronea valutazione delle risultanze processuali per quanto riguarda il capo 1)", si sviluppa, nel prosieguo, attraverso una sintetica, ma evidente critica indirizzata anche nei confronti della pronuncia assolutoria rispetto agli due capi di imputazione.

Ed, infatti, dopo la premessa che "deve essere concentrata (*rectius*: contestata) la decisione del primo Giudice di assolvere l'imputato dalle imputazioni relative alla condotta tenuta nei confronti dei (omissis) marescialli", l'appello critica: a) sia l'argomentazione del giudice di primo grado - che aveva giustificato la condotta aggressiva della (omissis) con il periodo "sconvolgente" della propria vita -, sottolineando come, alla fine, tale situazione era stata provocata dalla medesima imputata, che, in aggiunta, aveva anche deciso di indirizzare lettere anonime alla moglie dell'amante; b) sia la considerazione del medesimo giudice, per la quale le lesioni provocate ai carabinieri sarebbero state il risultato della forte resistenza passiva della (omissis)



Per questa ragione, la richiesta finale dell'appello, con la quale si invoca la riforma totale della sentenza impugnata con conseguente affermazione di responsabilità della ^(omissis) in relazione ai "reati", rappresenta tutt'altro che una formula di stile.

In definitiva, sia dal corpo dell'atto che dalle conclusioni emerge che sono stati enunciati, ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., i capi della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione e, ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett. c) del medesimo codice, anche i motivi di doglianza.

Al riguardo, va ribadito che l'inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi deve essere esclusa quanto sono identificabili, con accettabile precisione, i punti cui si riferiscono le doglianze e le ragioni essenziali delle medesime, in considerazione della natura di tale specifico mezzo di impugnazione, nonché del principio del *favor impugnationis* (Sez. 6, n. 3721 del 24/11/2015 - dep. 27/01/2016, Sanna, Rv. 265827).

Ne discende che, atteso il razionalmente ricostruito vincolo di connessione teleologica tra i reati di cui ai capi 2 e 3, consumati per occultare il reato di cui al capo 1, attraverso la distruzione di una prova di quest'ultimo, la remissione di querela, rispetto al delitto previsto dall'art. 612-*bis* cod. pen., è priva di rilevanza, ai sensi del quarto comma di tale articolo.

Sebbene il tema non sia sviluppato in ricorso, va aggiunto che neppure spiega rilievo la dedotta remissione di querela per il delitto di lesioni e ciò per effetto della ritenuta circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 2, cod. pen., richiamata dall'art. 576, comma primo, n. 1, e correlata alla previsione di cui agli artt. 585, comma primo, e 582, comma secondo, cod. pen.

2. L'esame del terzo motivo di ricorso, che investe esclusivamente l'affermazione di responsabilità in relazione al reato di cui all'art. 612-*bis* cod. pen., va condotto congiuntamente ai rilievi critici sviluppati nella memoria depositata nell'interesse dell'imputata.

La sentenza di primo grado fonda la decisione assolutoria sul seguente percorso argomentativo: a) la vicenda delle lettere aveva scosso la ^(omissis) che però non ne aveva risentito sul piano professionale; b) il disagio psicologico, confermato dal consulente ^(omissis) si era sicuramente registrato, ma rimaneva il "sospetto che esso, più che dalle missive anonime, sia stato determinato dal venire a conoscenza della lunga relazione intrattenuta dal consorte con un'altra donna"; c) a parte le due lettere delle quali la ^(omissis) aveva ammesso la redazione (e di per sé insufficienti per configurare il reato di cui all'art. 612-*bis* e anche quello di molestie), non era stata raggiunta la prova che anche le altre missive fossero state scritte dall'imputata, giacché stile e contenuti erano profondamente diversi.



Come è agevole notare, non è dato cogliere nella decisione di primo grado una specifica valorizzazione del contenuto delle deposizioni testimoniali raccolte, in quanto le conclusioni relative all'attribuibilità delle lettere all'imputata scaturiscono da un'analisi stilistica e contenutistica delle stesse, mentre il "sospetto" della riconducibilità del disagio della (omissis) alla mera conoscenza della relazione non è correlato ad alcuna elaborazione delle risultanze istruttorie. In tale contesto ed esaminando le considerazioni illustrate nella memoria depositata nell'interesse dell'imputata, si osserva: a) che esse, in primo luogo, concernono il punto della sussistenza dell'evento del reato e del nesso di causalità tra la condotta della (omissis) e lo stato d'ansia della (omissis) b) che le deposizioni dei testi (omissis) e (omissis) sono state valorizzate dalla Corte territoriale per dimostrare il turbamento della (omissis) quando si trovava a leggere le missive che altri avevano già visionato, mentre non è esatto che il Tribunale abbia valutato quelle deposizioni in termini diversi; c) che, in particolare, il giudice di primo grado, precisando, come la ricorrente ammette, che i testi avevano riferito che la condotta della (omissis) sul posto di lavoro non era mutata, ha semplicemente argomentato in ordine ad un profilo fattuale, razionalmente considerato dalla Corte d'appello come privo di rilievo, giacché frutto della professionalità della (omissis) e comunque coesistente con il disagio psicologico della donna, che lo stesso Tribunale ha riconosciuto come esistente; d) che del tutto generica è l'asserzione della ricorrente secondo cui "il dott. (omissis) non appare affatto deciso nell'imputare tale stato d'animo della persona offesa alle epistole e non piuttosto al tradimento" del marito, in quanto, in assenza di specificazioni, non appare idonea a smentire le contrarie, non equivoche conclusioni del consulente (omissis), non prese in esame dal Tribunale.

Quanto poi alla diffusione del contenuto delle lettere, ancora una volta si tratta di un tema non affrontato dal giudice di primo grado, in quanto superato dalla ritenuta mancata dimostrazione che autore delle stesse fosse stata la (omissis) (salvo che per una sola missiva, l'altra essendo stata sequestrata, nel momento finale della vicenda).

In ogni caso, il brano della deposizione del (omissis) valorizzato nella memoria ("io non ho mai aperto niente e non so mai che cosa ci fosse scritto") e il fatto che altri testi abbiano affermato di non avere letto il contenuto delle lettere, non dimostra una diversa valutazione dell'attendibilità dei testi, giacché la Corte territoriale valorizza due profili essenziali, al di là della concreta lettura da parte di qualche soggetto: a) per un verso, il fatto che le lettere venivano lasciate piegate in modo da poter essere lette anche da altri o appese ai muri in modo "che chi passava poteva leggerle" (ed è la mera possibilità di una incontrollata

lettura del contenuto di lettere offensive e rivelatrici della ricordata relazione extra-coniugale a rappresentare, nel percorso motivazionale della sentenza impugnata, uno dei fondamenti eziologici dell'evento di danno individuato, laddove le critiche del ricorrente quanto al fatto che solo in un caso – estraneo alla contestazione - si sarebbe registrata una pubblicizzazione è meramente assertiva); b) per altro verso, le volgarità, gli scherni e le ingiurie contenute nelle lettere, che la ricorrente non mette in discussione – al pari dell'attribuibilità a lei delle missive – e che, oltre a poter integrare il sostrato materiale delle molestie di cui all'art. 612-*bis* cod. pen., vanno, nel caso di specie, colte proprio in relazione alla vicenda cui si correlano, la relazione extraconiugale del marito della persona offesa, in tal modo sviluppando, secondo il razionale apprezzamento della sentenza impugnata, l'efficacia dannosa rispetto alla tranquillità psichica della (omissis)

In questa prospettiva, neppure si coglie, da parte della Corte d'appello, una valutazione (che, infatti, in memoria prudentemente è definita implicita) di inattendibilità della teste (omissis) le cui dichiarazioni, per quanto riferito in ricorso, dimostrerebbero che alcune persone avevano avvertito l'esistenza della relazione extraconiugale del marito della (omissis) anche a prescindere dall'esistenza delle lettere.

Ma, come è evidente, si tratta piuttosto di un profilo di nessun rilievo, poiché non è la conoscenza della (omissis) o delle altre persone da lei menzionate ad avere prodotto, secondo l'apprezzamento della Corte territoriale, il disagio della (omissis) ma "la consapevolezza che circostanze della sua vita privata erano state rese di pubblico dominio e ella veniva ripetutamente chiamata con termini pesantemente offensivi".

Le superiori considerazioni assumono un duplice significato.

In primo luogo, la doglianza relativa alla mancata diretta audizione dei testimoni da parte della Corte d'appello non integra alcuna violazione del principio di equità del processo di cui all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Al riguardo, va ricordato che la fondamentale sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo 05/07/20111, *Dan c. Moldavia*, n. 8999/07, ha sottolineato come "la Corte ritiene che coloro che hanno la responsabilità di decidere la colpevolezza o l'innocenza di un imputato dovrebbero, in linea di massima, poter udire i testimoni personalmente e valutare la loro attendibilità. La valutazione dell'attendibilità di un testimone è un compito complesso che generalmente non può essere eseguito mediante una semplice lettura delle sue parole verbalizzate". Tali principi, sostanzialmente ribaditi in Corte europea dei diritti dell'uomo 04/06/2013, *Hanu c. Romania*, n. 10890/04 ("La Corte ribadisce che



secondo la propria giurisprudenza uno dei requisiti per un processo equo è che l'imputato abbia la possibilità di confrontarsi con i testimoni alla presenza di un giudice chiamato, alla fine, a decidere la causa, in quanto l'osservazione diretta da parte del giudice dell'atteggiamento e della credibilità di un determinato testimone può essere determinante per l'imputato") hanno significato se il giudice di un'istanza superiore opini diversamente rispetto all'attendibilità dei testimoni, non invece nel caso, ricorrente nella specie, in cui il giudice di secondo grado si limiti a trarre dall'incontrovertito contenuto di dichiarazioni rese da testimoni, sulla cui attendibilità nessuno ha mai nutrito riserve, diverse conclusioni di merito.

In questi termini, peraltro, è pacificamente orientata la giurisprudenza di questa Corte (v., ad es., di recente, Sez. 5, n. 25475 del 24/02/2015, Prestanicola, Rv. 263903).

In secondo luogo, si osserva che la sofferenza normalmente connessa alla scoperta di una relazione del proprio *partner* con terzi non elide che uno specifico e diverso turbamento psichico possa derivare dalla potenziale diffusione della notizia anche presso terzi, per effetto di reiterate comunicazioni accompagnate, tra l'altro, da epiteti ingiuriosi che sminuiscono la personalità della persona tradita.

Al riguardo si osserva che il «perdurante e grave stato di ansia e di paura» e il «fondato timore per l'incolumità» rappresentano eventi che riguardano la sfera emotiva e psicologica e vanno accertati attraverso un'accurata osservazione di segni e indizi comportamentali, desumibili dal confronto tra la situazione pregressa e quella conseguente alle condotte dell'agente, che denotino una apprezzabile destabilizzazione della serenità e dell'equilibrio psicologico della vittima. A questo proposito, del resto, anche la giurisprudenza di questa Corte (v., ad es., Sez. 5, n. 14391 del 28/02/2012, S., Rv. 252314) ha precisato che la prova dello stato di ansia e di paura può e deve essere ancorata ad elementi sintomatici che rivelino un reale turbamento psicologico, ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall'agente, nonché dalle condizioni soggettive della vittima, purché note all'agente, e come tali necessariamente rientranti nell'oggetto del dolo.

3. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

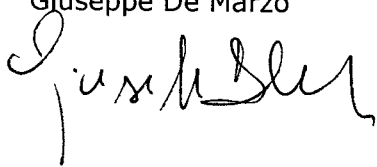
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 del d. lgs. n. 196 del 2003.

Così deciso in Roma il 26/04/2016

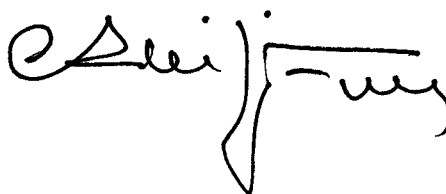
Il Componente estensore

Giuseppe De Marzo



Il Presidente

Maurizio Fumo



Depositata in Cancelleria
Roma, li 17 AGO 2016



Il Funzionario Giudiziario
Tiziana PASQUAZI